



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 gennaio
2005, n. 646

**Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi
dei servizi educativi per la prima infanzia e relative
norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi
3 e 3 bis della L.R. 1/00, come modificata dalla L.R.
8/04 (proposta della Giunta regionale in data 6 di-
cembre 2004, n. 2517)**

**COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE FAMILIARI INFANZIA E ADOLESCENZA
DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI**

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 gennaio 2005, n. 646

Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 3 bis della L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04 (proposta della Giunta regionale in data 6 dicembre 2004, n. 2517)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2517 del 6 dicembre 2004, recante in oggetto "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione art. 1, commi 3 e 3 bis, L.R. 1/00, come modificata dalla L.R. 8/04. Proposta al Consiglio regionale";

preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 277 in data 12 gennaio 2005,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

viste:

- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8, di seguito denominata "legge regionale", e, in particolare, i commi 3 e 3 bis dell'art. 1, che dispongono: «3. Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18. 3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.»;

- la deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1";
- la deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 227 "Direttiva sull'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati (L.R. 1/00). Integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2000, n. 1390 sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia";

considerato:

- che le numerose modifiche apportate dalla L.R. n. 8 del 2004 alla L.R. n. 1 del 2000 (in particolare agli articoli 1, 2, 3, 16, 17 e 21) rendono necessaria la revisione delle norme di attuazione;
- che tale revisione rende possibile provvedere alla modifica delle norme e delle procedure che Comuni, Province e soggetti gestori pubblici e privati hanno rilevato di difficile applicazione;

segnalato che per la stesura del presente atto si è proceduto alla costituzione di due distinti gruppi di lavoro, entrambi composti da rappresentanti di Comuni, Province e soggetti gestori pubblici e privati, nonché da dirigenti e funzionari regionali dei settori educativo, edilizio e sanitario, uno con competenza di stesura dell'atto e l'altro di supervisione dello stesso;

ritenuto di procedere alla redazione di due distinti allegati,

relativi rispettivamente: Allegato A "Requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia" e Allegato B "Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Servizi ricreativi: denuncia di inizio attività e vigilanza.", sostitutivi delle deliberazioni del Consiglio regionale 1390/00 e 227/01;

considerato che per i servizi funzionanti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1 del 2000 la normativa precedente aveva previsto: «la superficie utile netta interna all'edificio è di mq. 9,5 complessivi per posto bambino, come era previsto dalla previgente legislazione regionale», superficie nella quale era compreso lo spazio per i servizi generali, e rilevato che la normativa di cui al presente atto prevede, per tutti i servizi, anche funzionanti, una superficie minima degli spazi «destinati specificamente alle attività dei bambini . . . cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali» e che dunque i servizi funzionanti sopra richiamati potrebbero trovarsi costretti a diminuire il numero di bambini accolti;

ritenuto equo, per tali servizi, consentire l'adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal presente atto entro cinque anni dalla sua approvazione;

ritenuto inoltre di prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali regionali e locali che entreranno in vigore successivamente;

rilevato che i soggetti pubblici e privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia hanno richiesto, anche tramite le loro rappresentanze, che la Regione si faccia carico di guidare la progressiva costruzione di buone prassi comuni a tutto il territorio regionale in particolare per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dei servizi;

ritenuto che per la costruzione di tale percorso è necessario il coinvolgimento di diversi settori, in particolare sanitario ed urbanistico ed edilizio;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

a) di approvare l'Allegato A "Requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia" e l'Allegato B "Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Servizi ricreativi: denuncia di inizio attività e vigilanza", parti integranti e sostanziali del presente atto;

b) di stabilire che il contenuto del presente atto supera e sostituisce le deliberazioni del Consiglio regionale 1390/00 e 227/01; esse continuano ad applicarsi nelle more del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento;

c) di stabilire che, per i soli servizi funzionanti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1 del 2000 che, per effetto della presente normativa in materia di requisiti strutturali, si trovasse a dover diminuire il numero dei bambini accolti, è consentito l'adeguamento entro cinque anni dall'approvazione del presente atto;

d) di prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali regionali e locali che entreranno in vigore successivamente;

e) di dare atto che l'Assessorato competente promuoverà, anche tramite il coinvolgimento degli altri settori interessati, la progressiva costruzione di buone prassi comuni a tutto il territorio regionale in particolare per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dei servizi;

f) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, assicurandone la più ampia diffusione.

ALLEGATO A**Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia****Sommario****Premessa**

Tipologie di servizi

Nido d'infanzia

Servizi integrativi: spazio bambini, centro per bambini e genitori

Servizi sperimentali: educatrice familiare, educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare).

Servizi ricreativi

NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

- 1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio
- 1.2 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi, degli arredi e dei giochi
- 1.3 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi dei servizi educativi
- 1.4 Tabelle dietetiche e pasti

NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO**Requisiti strutturali**

2. Nidi d'infanzia

- 2.1 Spazi esterni e struttura
- 2.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
- 2.3 Spazi essenziali
- 2.4 Superficie interna
- 2.5 Ricettività
- 2.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
- 2.7 Organizzazione delle unità funzionali minime (sezioni)
- 2.8 Servizi generali

3. Micro-nido

- 3.1 Spazi esterni e struttura
- 3.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
- 3.3 Spazi essenziali
- 3.4 Superficie interna
- 3.5 Ricettività
- 3.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
- 3.7 Organizzazione delle unità funzionali minime (sezioni)
- 3.8 Servizi generali

4. Servizi integrativi

- 4.1 Spazio bambini
- 4.2 Centro per bambini e genitori

5. Polo per l'infanzia e utilizzo di altri spazi

- 5.1 Polo per l'infanzia
- 5.2 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la prima infanzia

Requisiti organizzativi

6. Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti
- 6.1 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti
- 6.2 Sostituzione del personale educatore e integrazione dei bambini
- 6.3 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente

SERVIZI SPERIMENTALI. EDUCATRICE FAMILIARE – EDUCATRICE DOMICILIARE

- 7.1 Educatrice familiare
- 7.2 Educatrice domiciliare

SERVIZI RICREATIVI**SISTEMA INFORMATIVO**

Premessa

La L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, come modificata dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8, di seguito denominata “legge regionale”, definisce varie tipologie di servizi, indicando per ciascuno di essi le finalità e le caratteristiche che lo individuano e lo definiscono. Ogni servizio infatti è l’espressione di un progetto pedagogico, che dovrà essere intenzionale ed esplicito, nel quale si esprime il sistema dei valori a cui si fa riferimento.

Ogni servizio rappresenta inoltre il luogo concreto in cui il progetto pedagogico si traduce e prende forma in un progetto educativo, in un sistema coerente di azioni grazie alle quali l’intenzionalità educativa crea le condizioni per promuovere lo sviluppo di ciascun bambino reale, tenendo conto delle risorse e delle opportunità che il contesto offre, nonché dei limiti e dei vincoli che pone.

Denominare e indicare con chiarezza le peculiarità dei diversi servizi costituisce una premessa indispensabile per una corretta interpretazione delle norme.

Ciò consente di:

- offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie per consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte;
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia.

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, va detto che i servizi per l’infanzia sono già soggetti a numerose e complesse normative tecniche di livello statale e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si è ritenuto pertanto opportuno limitare l’ambito della direttiva all’attuazione della legge regionale, in particolare per quanto riguarda la definizione dei requisiti richiesti ai fini dell’autorizzazione al funzionamento. In tale modo si intende anche prevedere l’adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali che entreranno in vigore successivamente e raccomandare l’applicazione delle norme di buona tecnica esistenti.

Tipologie di servizi

Nido d’infanzia

La legge regionale indica con chiarezza gli obiettivi e le peculiarità dei nidi d’infanzia e prevede che possano funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate, in riferimento sia ai tempi di apertura, sia alla loro ricettività, ferma restando l’elaborazione di progetti educativi specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi d’infanzia possono essere a tempo pieno o a tempo parziale e ospitare un numero di bambini più o meno ampio. Quando essi prevedono l’accoglienza di un numero più ridotto di bambini, essi vengono definiti micro-nidi. I nidi d’infanzia garantiscono la mensa e il riposo e dunque comportano anche un’organizzazione più complessa. Terminologie come “nidi aziendali”, “nidi di condominio” o “nidi appartamento” non configurano tipologie diverse di servizi; esse stanno piuttosto a indicare una collocazione di tali servizi in particolari luoghi o situazioni.

Esistono, tuttavia, altre terminologie che la legge regionale non indica, ma che è utile citare ai fini di una maggiore chiarezza e per una migliore comprensione dell’evoluzione delle risposte alle nuove esigenze sociali. Ci si riferisce in particolare alle “Sezioni primavera”. Si tratta della denominazione con la quale vengono indicate le sezioni di nido aggregate a scuole dell’infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici.

Servizi integrativi

Spazio bambini

Si tratta della tipologia di servizio che ospita bambini di età

non inferiore all’anno, consente tempi di frequenza più ridotti, è privo del servizio di mensa e può non disporre di locali specifici per il sonno, pur prevedendo spazi per il riposo dei bambini.

Centro per bambini e genitori

Denominati in passato anche centri-gioco, i centri per bambini e genitori hanno come peculiarità quella di prevedere l’accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi assumono la presenza di questi ultimi come risorsa importante per lo svolgimento dell’esperienza.

Servizi sperimentali

Educatrice familiare

La legge regionale, nel delineare il sistema dei servizi per la prima infanzia, in una logica di qualità e coerenza degli interventi, prevede per tutti gli educatori, indipendentemente dal luogo in cui esercitano la loro attività, il possesso dello stesso titolo di studio. Tuttavia, per l’educatrice familiare che opera presso l’abitazione di uno dei bambini (massimo tre) affidati alle sue cure, è importante richiedere, inoltre, un’esperienza lavorativa pregressa o quanto meno un tirocinio presso servizi educativi.

Si tratta di figure totalmente diverse dalle baby-sitters, alle quali le famiglie, per propria scelta, si rivolgono privatamente stabilendo con esse, sulla base di accordi privati, le modalità delle prestazioni, senza alcun obbligo di rispettare particolari requisiti nei confronti del sistema pubblico, né sostegno economico da parte dello stesso.

Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare)

Tale servizio, che con la L.R. n. 8 del 2004 ha ricevuto una prima regolamentazione legislativa (nuovo art. 3, comma 8, L.R. 1/00), è un servizio sperimentale che accoglie al massimo cinque bambini. L’educatrice domiciliare può svolgere l’attività presso il proprio domicilio o presso locali in sua disponibilità o messi a disposizione dal Comune o da altro soggetto.

All’educatrice domiciliare è richiesta la stessa esperienza lavorativa e dovrà essere garantito lo stesso sostegno formativo in itinere previsto per l’educatrice familiare.

Servizi ricreativi

Anche per i luoghi che offrono ai bambini occasioni estemporanee di gioco e di socializzazione si stabilisce un minimo di regolamentazione. Trattandosi di servizi che non prevedono alcuna continuità nell’accoglienza dei bambini (quelli, ad esempio, spesso denominati “baby parking”, organizzati con la presenza di animatori presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni), non vengono richiesti particolari requisiti, se non quelli di sicurezza e igiene.

Si tratta di opportunità che, per la loro natura, non rientrano tra i servizi educativi per la prima infanzia, in quanto hanno finalità diverse. Tra essi sono da segnalare le ludoteche, che si configurano come luoghi che prevedono un’attività specializzata per il prestito, la promozione e l’utilizzo in sede del giocattolo.

Altre tipologie offerte con la denominazione di servizio ricreativo, ma più assimilabili ai servizi educativi, dovranno essere ricondotte alla disciplina corrispondente alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole previste per i relativi servizi, indicate nella presente direttiva.

NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio

L’art. 25 della legge regionale prevede che i Comuni, con la pianificazione urbanistica, individuino le aree da destinare a servizi per la prima infanzia.

Ciò non esclude, naturalmente, la possibilità di iniziative private, per le quali è tuttavia necessario stabilire alcuni requisiti, anche relativi all'area.

L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale.

Lo stesso articolo 25 prevede inoltre che l'area sia «adeguatamente protetta da fonti di inquinamento»: i Comuni provvederanno a tale protezione anche tramite misure di organizzazione urbana.

In sede di autorizzazione al funzionamento di servizi privati, i Comuni indicheranno le misure, anche di carattere strutturale, necessarie e opportune per ridurre gli effetti dell'inquinamento acustico e derivante dal traffico veicolare.

Gli spazi interni destinati ai bambini non possono essere collocati ai piani interrati e seminterrati.

Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda ai rispettivi regolamenti comunali.

Per i servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto, come previsto dalla normativa regionale previgente, non sono considerati piani seminterrati quelli in cui almeno la metà del perimetro di base sia completamente fuori terra e, per la restante parte, il soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In questo caso devono essere adottate e periodicamente verificate le migliori tecnologie per la difesa dall'umidità.

1.2 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi, degli arredi e dei giochi

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale, la progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi. Nell'equipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica, al fine di assicurare le finalità citate.

1.3 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi dei servizi

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia devono:

- rispettare la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché antisismica vigente;
- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire le finalità di cui al punto 1.2;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati, salvo quanto disposto al paragrafo 1.1;
- garantire ai bambini un luogo ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo, e prevedere zone di fruizione dello spazio a loro disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.

In attuazione dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale, i requisiti tecnici degli spazi dei servizi educativi interni ed esterni dovranno fare riferimento a quanto previsto nella Parte seconda "Normativa tecnica per l'edilizia" del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e al Titolo VI "Disposizioni sui

requisiti delle opere edilizie" della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" e successive modifiche.

Gli arredi interni ed esterni, le strutture per il gioco e i giochi devono garantire le finalità di cui al paragrafo 1.2.

Le esigenze a cui fare riferimento sono:

- sicurezza nell'impiego: non è consentito l'utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro. Gli arredi e i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici;
- benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici";
- sicurezza in caso d'incendio: considerata l'alta concentrazione di elementi di arredo in un ambiente che ospita bambini, occorrerà impiegare materiali non tossici, non facilmente infiammabili e non produttori gas o vapori derivanti da combustione. In ogni caso dovranno essere rispettate le normative in materia. In particolare, gli addetti alla prevenzione incendi dovranno partecipare a corsi di prevenzione incendi a "medio rischio", così come previsto dal DM 10 marzo 1998. I datori di lavoro dovranno, inoltre, prevedere specifiche procedure per le eventuali evacuazioni in caso d'incendio.

Le esigenze di cui ai punti precedenti devono essere tradotte dall'ente gestore pubblico in termini di requisiti nei capitolati, per l'acquisto mediante gare d'appalto o nelle convenzioni per la gestione dei servizi.

Laddove i progetti educativi lo prevedono, può essere consentito l'utilizzo di giocattoli e sussidi anche costruiti nel contesto dell'attività laboratoriale, a condizione che detti manufatti soddisfino le esigenze di sicurezza di cui ai punti precedenti in riferimento ai materiali utilizzati e alle caratteristiche dei prodotti finiti.

Il progetto educativo e la complessiva organizzazione devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli la sicurezza dei bambini. Devono inoltre essere favoriti la progettazione bio-climatica della struttura e la riciclabilità dei suoi componenti.

1.4 Tabelle dietetiche e pasti

La legge regionale (art. 17, comma 1, lett. e) prevede che gli enti gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità sanitaria locale.

Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il termine rimane sospeso (cioè riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che l'Azienda Unità sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si intende approvata.

La stessa norma prevede inoltre che l'ente gestore adotti procedure d'acquisto che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano priorità all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico, questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovrà essere fornita al gestore da parte del fornitore. Si ricorda che, per i servizi di ristorazione gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di appalto o convenzione, è ora vigente la L.R. 4 novembre 2002, n. 29 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva".

I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze religiose e culturali, e favorire la graduale introduzione di cibi biologici. I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età superiore all'anno e, in tal caso, deve

essere previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura. Deve altresì essere assicurata la gradibilità della refezione.

NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

Requisiti strutturali

2. Nidi d'infanzia

2.1. Area: spazi esterni e struttura

La superficie dell'area (superficie fondiaria) garantisce un minimo di mq. 45 per posto bambino, di cui almeno mq. 30 per lo spazio esterno. Lo standard dello spazio esterno è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno è pari almeno a 10 mq. per posto bambino, (indipendentemente dall'area).

Lo spazio esterno deve essere preferibilmente compatto, cioè estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per essere maggiormente fruibile da parte dei bambini.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere unico. Di norma, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano.

Nel caso in cui il nido sia collocato in uno stabile che ospita anche appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.

2.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido, salvo il caso di utilizzo programmato, in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido computabili nella metratura utile di cui al punto 1.1, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno.

2.3 Spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo. Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio, come previsto al paragrafo 2.8 del presente allegato;
- g) area esterna.

2.4 Superficie interna

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come essenziali al paragrafo 2.3, e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f). Nei nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta per posto bambino, cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, secondo quanto detto sopra.

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei nidi d'infanzia, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 6, che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.

2.5 Ricettività

La ricettività minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino. La ricettività massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, può raggiungere il numero di 69 posti bambino, purché la struttura abbia la disponibilità della superficie di non meno di 7,5 mq. per le attività dei bambini nei nidi a tempo pieno e 7 mq. nei nidi a tempo parziale per ogni bambino iscritto, e ferma l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative.

2.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo di riferimento. Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo.

Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

2.7 Organizzazione delle unità funzionali minime (sezioni)

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.

Le sezioni sono distinte per fasce di età omogenea, ma sono possibili organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti educativi.

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie.

Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in spazi funzionalmente collegati e attrezzati.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse.

I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini, avendo come riferimento anche le diverse età.

2.8 Servizi generali

La funzionalità, l'igiene, e i diritti dei lavoratori nel nido d'infanzia devono essere assicurati da un insieme di servizi generali dimensionati e attrezzati in conformità alle norme vigenti in materia e ai regolamenti edilizi locali. Dotazioni essenziali:

1. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e WC. In caso sia presente una cucina con preparazione pasti è necessario, all'interno dei servizi per il personale, un antibagno con lavabo e una doccia;
2. un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia, e uno spazio chiuso per la biancheria sporca, solo nel caso in cui si utilizzi biancheria fornita dal nido;
3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi alle procedure di somministrazione pasti;
4. almeno un terminale di distribuzione – o cucinetta – adeguatamente attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti in monoporzionatura è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime. È richiesta una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi;
5. un adeguato spazio o locale opportunamente posizionato, attrezzato per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato esclusivamente materiale a perdere;
6. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicano interferenze con gli spazi destinati alle attività educative. Nel caso sia presente solo un terminale di distribuzione, lo spazio dispensa può essere compreso all'interno del terminale stesso;
7. uno spazio guardaroba per la conservazione della biancheria pulita, se si utilizza biancheria fornita dal nido;
8. un locale per la preparazione del materiale didattico, i colloqui con i genitori e le attività amministrative.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti edilizi locali non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate.

3. Micro-nido

3.1 Spazi esterni e struttura

Lo spazio esterno è pari ad almeno 10 mq. per posto bambi-

no ed è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto delle aree di parcheggio.

Lo spazio esterno deve essere preferibilmente compatto, cioè estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per essere maggiormente fruibile da parte dei bambini.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a micro-nido deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e deve avere un ingresso indipendente.

Per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi l'ingresso può essere unico. Di norma, inoltre, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano.

Nel caso in cui il micro-nido sia collocato in uno stabile che ospita anche appartamenti o uffici, l'ingresso al servizio deve essere adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.

3.2 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato in orario di chiusura del servizio e tramite specifico progetto da parte di altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del micro-nido, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno.

3.3 Spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) cucina o terminale di cucina o altro spazio come previsto al paragrafo 3.8 del presente allegato;
- g) area esterna.

3.4 Superficie interna

La superficie interna del micro-nido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e

quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini nei micro-nidi a tempo pieno non possono comunque essere inferiori a 7 mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come essenziali al paragrafo 3.3, e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f).

Nei micro-nidi a tempo parziale gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) non possono essere inferiori a 6,5 mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta, cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, secondo quanto detto sopra.

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti nei micro-nidi, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 6, che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.

3.5 Ricettività

La ricettività minima e massima del micro-nido sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino.

3.6 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del micro-nido devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo di riferimento. Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo.

Gli spazi del micro-nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

3.7 Organizzazione delle unità funzionali minime (sezioni)

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.

La struttura del micro-nido può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie.

Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in spazi funzionalmente collegati e attrezzati.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse.

I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini, avendo come riferimento anche le diverse età.

3.8 Servizi generali

La funzionalità, l'igiene, e i diritti dei lavoratori nel micro-nido devono essere assicurati da un insieme di servizi generali dimensionati e attrezzati in conformità alle norme vigenti in materia e ai regolamenti edilizi locali.

Dotazioni essenziali:

1. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e WC. In caso sia presente una cucina con preparazione pasti è necessario, all'interno dei servizi per il personale, un antibagno con lavabo e una doccia;
2. uno spazio o locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia, e uno spazio chiuso per la biancheria sporca;
3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi alle procedure di somministrazione pasti;
4. almeno un terminale di distribuzione – o cucinetta – adeguatamente attrezzato, a servizio della somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno, in caso di fornitura di pasti in monoporzionatura è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime. È richiesta una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi;
5. un adeguato spazio o locale opportunamente posizionato, attrezzato per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato esclusivamente materiale a perdere;
6. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicano interferenze con gli spazi destinati alle attività educative. Nel caso sia presente solo un terminale di distribuzione, lo spazio dispensa può essere compreso all'interno del terminale stesso;
7. uno spazio guardaroba per la conservazione della biancheria pulita;
8. un locale o uno spazio per la preparazione del materiale didattico, i colloqui con i genitori e l'attività amministrativa.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti edilizi locali non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate.

4. Servizi integrativi

La legge regionale definisce le tipologie di servizi integrativi e prevede che essi possano essere organizzati secondo criteri di flessibilità al fine di integrare e ampliare l'offerta educativa.

Nell'ottica di tali opportunità, differenziate e mirate alle specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono:

- lo spazio bambini
- il centro per bambini e genitori.

A differenza di quanto avviene per il nido d'infanzia, all'interno dei servizi integrativi non è prevista la somministrazione di pasti. In tali servizi può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

4.1 Spazio bambini

Si tratta della tipologia di servizio destinata a bambini di età pari o superiore ai dodici mesi che non offre il servizio di mensa e neppure il riposo pomeridiano e che prevede un tempo di frequenza più ridotto nell'arco della giornata (massimo 5 ore di mattina oppure di pomeriggio).

La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.

Negli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno 8 mq. per posto bambino.

Lo standard è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli

spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura, che possono essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela microclimatica;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) area esterna.

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per adulti e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura può non disporre di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

4.2 Centro per bambini e genitori

Ciascun centro per bambini e genitori deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, così come indicato all'art. 3, comma 3 della legge regionale, prevedendo momenti di attività anche separati per bambini e genitori. Ciascun centro deve disporre di un regolamento (o di una carta del servizio) che attribuisca la responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori.

La superficie interna utile netta prevede almeno 5,5 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini e degli adulti e spazi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini. Gli spazi essenziali sono:

- a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- c) servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini;
- d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale.

5. Polo per l'infanzia e utilizzo di altri spazi

5.1 Polo per l'infanzia

Si definisce polo per l'infanzia una struttura all'interno del-

la quale trovano spazio oltre al nido o al micro-nido una o più tipologie di servizi o scuole per bambini (spazio bambini, centro per bambini e genitori, scuola per l'infanzia, scuola primaria).

In un polo per l'infanzia i servizi generali con le stesse funzioni possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

Gli spazi comuni destinati ad attività educative possono rappresentare un'opportunità per il gioco e l'incontro tra gruppi di bambini di età diversa, all'interno di una progettazione condivisa che coinvolge i diversi servizi presenti nella struttura. Tali spazi dovranno essere dotati di arredi e attrezzature appropriati per ciascuna delle comunità presenti e dovranno essere fruiti in modo articolato, per gruppi di bambini di età mista o di età omogenea, secondo una scansione oraria programmata.

Tali spazi saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli standard previsti specificatamente per le attività dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia.

5.2 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la prima infanzia

I servizi educativi per la prima infanzia possono essere ubicati nello stesso stabile o nelle vicinanze di servizi o strutture ricreativi o sportivi, scuole secondarie, centri per le famiglie. In tal caso è consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che ciò avvenga in orari diversi e sia garantita la sicurezza e l'igiene degli spazi utilizzati. Le superfici appartenenti agli altri servizi non sono conteggiate tra quelle richieste dalla presente direttiva ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

Requisiti organizzativi

6. Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti

Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini è uno dei principali elementi che concorrono a determinare la qualità dei servizi. Per questo motivo la legge regionale (art. 32) indica una serie di criteri da tenere presenti nella determinazione di esso, che tengono conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età, delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura dei servizi.

I nidi d'infanzia possono essere a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o a tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.

Con particolare riferimento all'età dei bambini e ai tempi dell'apertura dei servizi, vengono di seguito indicati i rapporti numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai servizi generali, ferme restando le condizioni di maggior favore previste nei contratti di lavoro.

Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino si intende ogni bambino iscritto.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, è il seguente:

- a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;
- b) non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore nei nidi a tempo parziale;
- c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore nei nidi e nelle sezioni di nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, anche aggregate a scuole dell'infanzia, che accolgano esclusivamente bambini in età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi. È consentito mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui i bambini iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano 21 mesi entro il 31 dicem-

bre, a condizione che la data del loro inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista per l'accesso dei bambini in età.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventuno bambini, escluso il personale di cucina.

Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

6.1 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti

Nello spazio bambini, in considerazione dell'età degli utenti accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Nel centro per bambini e genitori, in considerazione delle caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini, nei momenti in cui questi sono affidati completamente al personale educatore, non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.

6.2 Sostituzione del personale educatore e integrazione dei bambini

Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini e tenendo conto della presenza di entrambi, va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravità dei casi, nelle sezioni di nido, nel micro-nido, nello spazio bambini e nei servizi sperimentali in cui essi sono inseriti può essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.

6.3 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 1044/71 e in attesa dell'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 129 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, nonché della normativa conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2003 e n. 320 del 2004, che hanno affermato che la disciplina dei nidi d'infanzia ricade «nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino)», i titoli di studio previsti per l'accesso ai posti di educatore per i servizi educativi per la prima infanzia sono i seguenti:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

Nella fase transitoria sono ritenuti validi anche i seguenti titoli per l'accesso:

- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in Scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
- lauree specialistiche equipollenti ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2004;

- diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000;
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge;
- master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta formazione purché vertenti su tematiche educative per l'infanzia;
- altri corsi di alta formazione (post-laurea) di almeno 600 ore vertenti su tematiche educative per l'infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle Regioni.

Salvo quanto previsto dalla normativa statale, a far tempo dall'1 gennaio 2010 saranno ritenuti validi per l'accesso i soli diplomi di laurea. I titoli validi a tale data continueranno ad avere valore per il personale che ha prestato servizio entro tale termine.

Il personale, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale e con gli istituti di studio e di ricerca, nonché di una formazione su ambiti specifici, che consentano un intervento coerente in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

SERVIZI SPERIMENTALI. EDUCATRICE FAMILIARE - EDUCATRICE DOMICILIARE

7. Servizi sperimentali

L'art. 3, comma 7 della legge regionale, nel testo modificato dalla L.R. n. 8 del 2004, prevede che gli Enti locali e la Regione promuovano sperimentazioni di servizi per l'infanzia «in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni».

La nuova norma, che separa la categoria dei servizi sperimentali da quella dei servizi integrativi, elimina il riferimento all'adeguamento del servizio alle esigenze evolutive ed educative dei bambini ed ai bisogni delle famiglie, in quanto queste caratteristiche devono essere proprie di tutti i servizi, anche di quelli «tradizionali».

La sperimentali è invece giustificata da particolari situazioni oggettive: a titolo di esempio la collocazione in area montana o collinare, o in piccoli insediamenti abitativi che giustifica servizi numericamente più piccoli; l'esistenza di liste d'attesa che impongono di percorrere più soluzioni, organizzativamente meno gravose dei servizi tradizionali; una forte presenza di famiglie immigrate, potenzialmente prive di reti parentali e con situazioni lavorative particolari. Naturalmente qui si sono voluti evidenziare solo alcuni esempi di situazioni che certamente giustificano l'adozione di servizi sperimentali, senza alcuna pretesa di esaurirne la categoria, per sua natura aperta e da valutare caso per caso.

Ai servizi sperimentali, in quanto servizi educativi per la prima infanzia, si applica comunque il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale, che prevede l'autorizzazione al funzionamento, ad esclusione del servizio di educatrice familiare che svolge la sua opera presso la casa dei bambini.

L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualità dei servizi, impone di stabilire i requisiti imprescindibili, anche per i servizi sperimentali, che sono:

- il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per il personale educatore;
- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente direttiva, qualora il servizio non si svolga presso il domicilio delle famiglie;
- il rispetto di un rapporto numerico tra personale educatore e bambini, correlato al contesto ambientale e organizzativo del servizio e in analogia con quanto previsto per i servizi indicati nella presente direttiva.

Nel caso di iniziative sperimentali occorre che il Comune ne tenga costantemente informata la Regione: i Comuni che intendono attivare le sperimentazioni propongono questa forma

di servizio alle famiglie con bambini in età 0-3 anni, adottando le necessarie modalità di informazione, di comunicazione e favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori.

Nel caso l'iniziativa provenga da un soggetto privato, questo dovrà informarne il Comune.

La Regione a sostegno della realizzazione di servizi sperimentali può prevedere contributi nel proprio bilancio, la cui entità è definita annualmente con atto amministrativo.

I Comuni dovranno garantire la qualificazione e la messa in rete dei servizi sperimentali con i nidi d'infanzia e gli altri servizi integrativi attraverso i seguenti strumenti:

- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli altri servizi per l'infanzia del territorio;
- la supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche qualificate (coordinatori pedagogici);
- la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed educatrici ai servizi integrativi e al nido;
- la formazione e l'informazione delle famiglie sulle tematiche relative alla crescita dei figli e in particolare a quelle della sicurezza e della alimentazione, anche in considerazione della specificità organizzativa di questi servizi.

7.1 Educatrice familiare

L'educatrice familiare è un servizio sperimentale da avviarsi nei comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una delle famiglie che fruiscono del servizio.

Nei comuni ubicati in Comunità Montane il servizio di educatrice familiare può essere attuato anche in assenza di altri servizi educativi nel territorio comunale, a condizione che il Comune di ubicazione garantisca il coordinamento pedagogico e la formazione delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni e altri soggetti gestori.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati sopra, deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 ore di formazione, anche svolta in servizio.

Sono fatti salvi i corsi organizzati sulla base della normativa precedente.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a tre.

Occorre altresì che il Comune le garantisca un supporto costante tramite colloqui di sostegno ed uno stretto collegamento con il coordinamento pedagogico, nonché momenti formativi in itinere. Le ragioni sono molteplici: il contesto familiare nel quale operano tali figure non prevede lo scambio quotidiano e il sostegno reciproco con altri educatori che il nido e i servizi integrativi consentono.

La necessità di stabilire relazioni con le famiglie richiede capacità organizzative e una professionalità che va garantita e sostenuta nel tempo, attraverso azioni specifiche che i Comuni, anche con il sostegno della Regione, sono chiamati ad assicurare.

Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in ragione dell'età dei bambini, scelgono la stessa educatrice che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un contributo.

7.2 Educatrice domiciliare (o piccolo gruppo educativo domiciliare)

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati sopra, deve avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un perio-

do di servizio o di tirocinio di almeno 6 mesi, e almeno 100 ore di formazione, anche svolta in servizio.

Sono fatti salvi i corsi per educatrice familiare organizzati sulla base della normativa precedente.

Il servizio potrà ospitare, ordinariamente, al massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona reperibile in caso di necessità.

Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 8 mq. per posto bambino.

Il servizio dovrà disporre di locali e spazi organizzati in modo da garantire accoglienza, gioco, preparazione e somministrazione pasti, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività. Dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione - o cucinetta - adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno, che può coincidere con la cucina della casa di abitazione dell'educatrice. In caso di fornitura di pasti in monoporzionatura è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime. È richiesta una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi.

La dieta andrà concordata con l'AUSL competente. È consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale da bagno dedicato ai bambini dotato di:

- un WC piccolo;
- una vasca lavamani bassa;
- una vaschetta per lavare i bambini;
- un fasciatoio.

SERVIZI RICREATIVI

I servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale sono ubicati in locali o spazi attrezzati per consentire ai bambini, con carattere di estemporaneità ed occasionalità, attività di gioco guidate da personale adulto con funzioni di animazione.

Queste caratteristiche li collocano su un piano diverso da quello dei servizi educativi; pertanto la legge regionale non fissa per essi requisiti particolari, se non quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.

Oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale e quelle della presente direttiva in materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere (paragrafo 1.3).

Il diverso regime si giustifica proprio in virtù delle differenti finalità delle attività che vi si svolgono e, conseguentemente, del diverso rapporto che lega nei due casi i bambini al personale e alle strutture, nonché del tempo di permanenza nelle stesse.

I servizi ricreativi non necessitano di autorizzazione al funzionamento, e, conseguentemente, non devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per ottenerla, né quelli strutturali (esclusi quelli relativi alla sicurezza e alla salute dei bambini), né quelli organizzativi, ivi compreso il possesso dei titoli di studio elencati al paragrafo 6.3 del presente allegato per i soli servizi educativi.

I caratteri di estemporaneità ed occasionalità, caratteristici dei servizi ricreativi e idonei a differenziarli da quelli educativi non possono essere definiti esattamente, sia a causa della varie-

tà di tipologie esistenti, sia perché si tratta di caratteristiche non misurabili con assoluta precisione. È tuttavia possibile fornirne alcuni indicatori, che occorrerà comunque valutare in rapporto a ciascun singolo caso.

Il servizio ricreativo si caratterizza per una periodicità massima di due giorni alla settimana e una frequenza giornaliera massima di tre ore.

All'interno dei servizi ricreativi è fatto divieto di erogare il servizio di mensa.

Hanno carattere occasionale i servizi che vengono prestati, anche quotidianamente, in occasione di vacanze, in località turistiche a favore di famiglie e bambini in villeggiatura, a condizione che non abbiano durata superiore a due, tre settimane e non prevedano un tempo di frequenza giornaliera superiore a tre-quattro ore.

Si ricorda che l'art. 21 della legge regionale prevede la sanzione da 2.000,00 a 10.000,00 Euro per il soggetto gestore di servizio ricreativo che non abbia presentato la denuncia di inizio attività.

Gli spazi dei servizi ricreativi, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Le esigenze a cui fare riferimento sono:

- sicurezza nell'impiego: non è consentito l'utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro. Gli arredi e i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici;
- benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici";
- sicurezza in caso d'incendio: considerata l'alta concentrazione di elementi di arredo in un ambiente che ospita bambini, occorrerà impiegare materiali non tossici, non facilmente infiammabili e non producenti gas o vapori derivanti da combustione. In ogni caso dovranno essere rispettate le normative in materia.

SISTEMA INFORMATIVO

Ai fini della applicazione dell'art. 15 della legge regionale, Regione ed Enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione, alle Province e ai Comuni i dati necessari per la implementazione del sistema.

I Comuni informano altresì le competenti Aziende sanitarie locali delle autorizzazioni di servizi educativi per la prima infanzia concesse.

ALLEGATO B

Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Servizi ricreativi: denuncia di inizio attività e vigilanza.

1. Autorizzazione
2. Domanda
3. Organismo tecnico-collegiale
4. Procedure e tempi di risposta
5. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
6. Attività di vigilanza
7. Sanzioni
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
9. Commissione tecnica provinciale
 - 9.1. Composizione
 - 9.2. Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici

10. Servizi sperimentali

11. Servizi ricreativi

1. Autorizzazione

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell'Allegato A della presente direttiva.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio. Sarà negata inoltre l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della presente deliberazione.

In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

2. Domanda

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 10 (Servizi sperimentali));
- sede del servizio.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:
 - il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell'Allegato A della presente direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti;
 - i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di insegnanti con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale);
 - per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi;
 - la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.3 dell'Allegato A della presente direttiva;
 - la quota dell'orario di lavoro del personale destinata all'aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
 - la copertura assicurativa del personale e dell'utenza;
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal sog-

getto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all'ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;

- c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio: certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21, L.R. 31/02) oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.R. 31/02;
- d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445 resa da un tecnico abilitato che attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente come previsto al paragrafo 1.3 dell'Allegato A della presente direttiva, in base alla tipologia del servizio che si intende attivare;
- e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare:
 - superfici, altezze, destinazione d'uso dell'immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio;
 - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni;
 - piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
- f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'AUSL per i servizi che prevedono il pasto;
- g) piano di autocontrollo, di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 2000, per i servizi che somministrano alimenti.

In considerazione del costante evolversi della normativa urbanistica, edilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si intende qui prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali che entreranno in vigore successivamente.

3. Organismo tecnico-collegiale

I Comuni con proprio atto disciplinano la competenza al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e l'attribuzione delle funzioni di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia.

A livello comunale o, preferibilmente, sovracomunale è istituito un organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione.

L'organismo collegiale sarà istituito con atto formale nel quale saranno indicate:

- a) la composizione dello stesso;
- b) l'attribuzione della presidenza a uno dei suoi componenti;
- c) le modalità di funzionamento.

Nella composizione dovranno essere previste figure competenti almeno nei seguenti ambiti:

- a) pubblica istruzione o servizi sociali, a seconda dell'appartenenza di settore dei servizi educativi per la prima infanzia;
- b) edilizia;
- c) educativo-pedagogico;
- d) igienico-sanitario (tecnico designato dall'Azienda Unità sanitaria locale competente).

4. Procedure e tempi di risposta

L'Amministrazione comunale stabilisce il termine entro il

quale è tenuta a fornire risposta alla domanda di autorizzazione. Tale termine non può essere superiore a novanta giorni e può essere sospeso per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione.

L'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione, verificata la rispondenza alle norme, la completezza della domanda e della documentazione prodotta, trasmette l'istanza, corredata degli atti istruttori e di eventuali osservazioni, alla Commissione tecnica provinciale di cui al paragrafo 9.

La Commissione può chiedere chiarimenti ed integrazioni al Comune, che risponde senza indugio.

La Commissione esprime il proprio parere al Comune entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione o entro il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire l'ulteriore documentazione indispensabile per l'espressione del parere o i chiarimenti richiesti.

Trascorso tale termine senza risposta, si prescinde dal parere della Commissione.

Acquisito il parere della Commissione tecnica provinciale, o trascorso tale termine senza risposta, l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione emette il provvedimento finale, secondo quanto previsto al paragrafo 1 del presente allegato.

Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di novanta giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune.

È comunque fatto salvo il potere del Comune di applicare le sanzioni conseguenti alla mancanza di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione.

5. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalla presente direttiva e dalla normativa vigente.

Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

È facoltà del Comune chiedere il parere della Commissione tecnica provinciale sulle richieste di rinnovo.

6. Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza, che costituisce un obbligo per l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 9 della legge regionale, è svolta dallo stesso organismo tecnico-collegiale o da altro organismo indicato nell'atto del Comune di cui al paragrafo 3.

I Comuni devono individuare le modalità di esercizio della vigilanza ed i soggetti ad essa preposti. In caso di ispezione o sopralluogo deve essere prevista la redazione di un verbale.

7. Sanzioni

La L.R. n. 8 del 2004 ha profondamente innovato il sistema precedente, prevedendo sanzioni specifiche, in caso di mancanza di un singolo requisito necessario all'autorizzazione, così come di mancanza dell'atto autorizzatorio (vedi il nuovo art. 21 della legge regionale).

In caso di servizio attivato a seguito di silenzio-assenso, possono essere applicate le sanzioni relative alla mancanza dei singoli requisiti necessari per l'autorizzazione, con esclusione della sanzione per mancanza di autorizzazione.

8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento comporta:

- a) l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attività di vigilanza da parte del competente organismo comunale o sovracomunale;
- b) l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
- c) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 15 della legge regionale.

9. Commissione tecnica provinciale

Ai sensi dell'art. 23, L.R. 1/00, presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica con funzioni consultive.

9.1 Composizione

La composizione della Commissione tecnica provinciale è già descritta analiticamente al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale.

Alla lettera b) è prevista la nomina di due coordinatori pedagogici di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato.

Sarà cura di ciascuna Amministrazione provinciale attivare le procedure per la candidatura proposta dai gestori privati, in modo che tutte le componenti private del territorio giungano ad una candidatura condivisa.

Ciascuna Commissione tecnica provinciale potrà prevedere la nomina di membri supplenti e di un vice presidente.

Ciascuna Commissione potrà invitare tecnici senza diritto di voto alle proprie sedute.

9.2 Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici

In base all'art. 19 della legge regionale, i servizi e le strutture pubbliche devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

La Commissione tecnica provinciale è l'organo competente a svolgere verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti.

L'attività di verifica ha cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di terzi.

I risultati dell'attività di verifica sono riportati nella relazione annuale che la Commissione tecnica provinciale trasmette alla Regione (art. 24, comma 1, lett. c).

La Provincia competente, in accordo con la Regione, tiene conto di tali risultati in sede di riparto dei fondi di cui all'art. 14 della legge regionale.

10. Servizi sperimentali

Anche i servizi sperimentali, ad eccezione dell'educatrice familiare, in quanto il servizio si svolge presso il domicilio delle famiglie, sono soggetti all'autorizzazione al funzionamento.

Si tratta di tipologie innovative (previste ai commi 7 e 8 dell'art. 3 della legge regionale), in quanto tali non perfettamente riconducibili ai servizi tradizionali.

Il soggetto gestore privato dovrà quindi previamente concordare con l'Amministrazione comunale le caratteristiche della sperimentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni minime indicate al paragrafo "Servizi sperimentali. Educatrice familiare-educatrice domiciliare" dell'Allegato A della presente direttiva.

Per garantire la congruità dell'intero sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, è necessario che i soggetti coinvolti (soggetto gestore, Comune, Provincia, Regione) garantiscano una tempestiva informazione reciproca e un impegno di costante verifica sull'andamento della sperimentazione e dei suoi risultati, in base a quanto contenuto nel progetto sperimentale, nel quale sarà indicata anche la durata della sperimentazione, che non potrà essere superiore ai cinque anni dall'avvio.

Allo scadere di questo termine i servizi assumono la denominazione di servizi sperimentali consolidati.

I contributi regionali assegnati saranno parametrati a quelli dei servizi ordinari.

L'educatrice domiciliare deve presentare:

- planimetria dei locali dedicati;
- piano di evacuazione;
- tabella dietetica concordata con l'Azienda Unità sanitaria locale competente;
- piano di autocontrollo di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 2000;
- dichiarazione firmata da un tecnico abilitato attestante la rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge;
- titolo di studio o relativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, citato;
- attestazione del rapporto di lavoro o del tirocinio presso un'istituzione per la prima infanzia;
- progetto educativo che deve contenere anche gli aspetti gestionali e organizzativi.

11. Servizi ricreativi

I servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale e le norme della presente direttiva (All. A) in materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere.

Per consentire la vigilanza e il controllo su tali requisiti da parte del Comune, funzioni entrambe previste dagli articoli 12, comma 1, lettera a) e 9 comma 5 della legge regionale, occorre che i gestori provvedano, venti giorni prima dell'attivazione del servizio, a presentare la denuncia di inizio attività, accompagnata da un regolamento del servizio, contenente anche la descrizione delle modalità di svolgimento dell'attività.

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI INFANZIA E ADOLESCENZA DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Si pubblica di seguito, al solo fine di facilitare l'attività di operatori e utenti, il testo della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lorenzo Campioni

AVVERTENZA – IL TESTO COORDINATO È STATO REDATTO A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE. LE MODIFICHE APPORTATE SONO STAMPATE CON CARATTERI CORSIVI.

TESTO COORDINATO della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 **Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia** (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2000) con le modifiche apportate dalla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8

TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE
FINALITÀ DEI SERVIZI
E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Art. 1

(sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bis
da art. 1, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Finalità e modalità attuative

1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.

2. *La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.*

3. *Il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.*

3 bis. *Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.*

Art. 2

(sostituiti commi 3 e 4 da art. 2,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido ha finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. *Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli or-*

ganizzativi. I nidi e i servizi integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.

4. *I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonché i nidi indicati all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in relazione alla ricettività possono essere anche micro-nidi. La ricettività minima e massima del micro-nido è stabilita con direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.*

5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 3

(sostituiti rubrica e commi 3, 7 e 8 da art. 3,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Servizi integrativi e sperimentali

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.

2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli spazi bambini.

3. *I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione per gli adulti.*

4. Gli spazi bambini hanno finalità educative e di socializzazione e offrono accoglienza giornaliera ai bambini in età dodici-trentasei mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto alle esigenze dell'utenza, secondo modalità stabilite di fruizione.

5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare le opportunità offerte.

6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo parziale in quanto garantiscono tempi e modalità di funzionamento più ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.

7. *La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento è determinata la durata massima della sperimentazione.*

8. *Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge l'attività in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio o in altro contesto a ciò*

dedicato, e dell'educatore familiare. L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni che decidano di mettere a disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo a educatori con specifiche caratteristiche professionali e appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i requisiti del servizio di educatore domiciliare.

Art. 4

(modificato comma 1 da art. 4,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Sistema educativo integrato

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi e i *servizi sperimentali*, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.

3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 5

Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 6

(aggiunto comma 2 bis e modificato comma 3 da art. 5,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi

1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera, o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e agevolano l'inserimento di bambini stranieri.

2. L'accesso ai servizi integrativi è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e

gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

2 bis. Nei nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:

- a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
- b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 7

Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione con i servizi competenti delle Aziende Unità sanitarie locali e con i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolgono altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unità sanitarie locali e i Comuni individuano forme specifiche di collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare interventi di educazione alla salute.

Art. 8

Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

Art. 9

Servizi ricreativi

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a

bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.

2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

3. I servizi già funzionanti devono trasmettere la denuncia di attività entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori".

5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi di cui al comma 1.

Art. 10

(modificati commi 1 e 3 e sostituito comma 2 da art. 6, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Funzioni della Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:

- a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
- b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
- c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.

2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:

- a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti programmatici delle Province per le spese di investimento e adotta il relativo riparto;
- b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale. La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.

Art. 11

(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 7, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

- a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;
- c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.

1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.

Art. 12

(aggiunta lett. d bis) da art. 8, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
- b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 7;
- c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
- d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
- d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;
- e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
- f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.

Art. 13

Compiti delle Aziende Unità sanitarie locali

1. Le Aziende Unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi per la prima infanzia.

2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.

Art. 14

(sostituito da art. 9, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Interventi ammessi a contributo e beneficiari

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle Province:

- a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;
- b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.

2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle Province:

- a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il Comune interessato;
- b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.

3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.

4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 3.

Art. 15

*Sistema informativo**sui servizi educativi per la prima infanzia*

1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della Legge 23 dicembre 1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della Legge 24 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 16

(sostituito comma 1 da art. 10,

L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Autorizzazione al funzionamento

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.

3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attività.

Art. 17

(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11,

L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1;
- b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
- c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
- d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;
- e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda Unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

Art. 18
Accreditamento

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.

2. L'accREDITAMENTO è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37, comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.

Art. 19
(sostituito comma 2 da art. 12,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Requisiti per l'accREDITAMENTO

1. Al fine dell'accREDITAMENTO, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:

- a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
- b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
- c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
- d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
- f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito.

2. *Per i servizi privati l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.*

Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia

1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato denuncia ai sensi dell'art. 9.

2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e autodenunciatisi.

3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 21
(sostituito da art. 13, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Vigilanza e sanzioni

1. *Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.*

2. *Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere presentato la denuncia di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del servizio.*

3. *Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accREDITAMENTO, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accREDITAMENTO comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.*

4. *Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.*

5. *Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.*

Art. 22
(aggiunto comma 2 bis da art. 14,
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)
Rapporti convenzionali e appalto di servizi

1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.

2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.

2 bis. *Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per*

la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.

Art. 23

Commissione tecnica provinciale

1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione tecnica, con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:

- a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente;
- b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;
- c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unità sanitaria locale;
- d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui servizi per l'infanzia, di cui uno designato dal Comune capoluogo di provincia e l'altro dalla Provincia.

2. Qualora sul territorio provinciale esistano più Aziende Unità sanitarie locali, la designazione è effettuata di comune accordo fra le stesse.

3. Un funzionario della Provincia con competenze giuridico-amministrative svolge le funzioni di segretario.

4. Nell'espressione del parere, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione può operare anche con un numero ridotto di componenti, purché siano rappresentate tutte le professionalità indicate al comma 1.

6. Ciascuna Commissione è nominata dal Presidente della Provincia, resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.

Art. 24

(sostituito da art. 15, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Compiti della Commissione tecnica provinciale

1. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accREDITAMENTO di servizi pubblici;
- b) svolge attività di consulenza a favore dei Comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accREDITAMENTO dei servizi educativi;
- c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica sull'attività autorizzatoria e di accREDITAMENTO del territorio provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.

2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del parere in relazione all'accREDITAMENTO, la Commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione, in

relazione al numero delle richieste di parere.

TITOLO III

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA

Art. 25

Caratteristiche generali dell'area

1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.

2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile, soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi.

3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini.

Art. 26

Integrazione tra servizi

1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione devono essere favorite l'integrazione e la continuità tra nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la progettazione relativa al sistema di mobilità, di accessibilità e del verde.

Art. 27

Criteri per la progettazione delle strutture e l'arredamento

1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia, fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.

2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai requisiti di sicurezza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e fruibilità.

3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

Art. 28

(sostituito da art. 16, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima della scadenza è consentita

dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.

3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.

4. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14 comma 3.

TITOLO IV **PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA** **E DEI SERVIZI INTEGRATIVI** **E COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

Art. 29

Requisiti del personale

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.

Art. 30

Compiti del personale

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3 gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.

2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.

3. Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 31

Collegialità e lavoro di gruppo

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.

2. Le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

Art. 32

Rapporto numerico tra personale e bambini

1. Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce

il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adequata compresenza.

2. Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.

Art. 33

(sostituito da art. 17, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Coordinatori pedagogici

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

2. I coordinatori pedagogici svolgono altresì compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.

Art. 34

(sostituito da art. 18, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Coordinamenti pedagogici

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto all'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.

3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al coordinamento provinciale.

Art. 35

(aggiunto comma 3 bis) da art. 19,

L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da Centri di formazione e ricerca.

2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.

3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.

3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.

TITOLO V**NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI**

Art. 36

(sostituito da art. 20, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l'istituzione di apposite unità previsionalistiche di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 37

(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3

da art. 21, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)

Norme transitorie e finali

1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture de-

stinate ai servizi per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.

2. *Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative direttive di prima attuazione.*

3. abrogato.

4. *Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli stessi erano in possesso in tale data.*

5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla presente legge.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.

7. *Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.*

Art. 38

Abrogazioni

1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:

- a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
- b) la L.R. 14 novembre 1972, n. 11;
la L.R. 22 dicembre 1972, n. 14;
la L.R. 7 marzo 1973, n. 15;
la L.R. 27 novembre 1973, n. 41;
la L.R. 13 maggio 1974, n. 15;
la L.R. 26 agosto 1974, n. 45;
la L.R. 23 gennaio 1976, n. 6;
la L.R. 5 novembre 1976, n. 46;
la L.R. 21 giugno 1978, n. 17;
la L.R. 12 dicembre 1980, n. 58.

2. È abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Libreria Universitaria & Giuridica – Via del Lazzaretto n. 51 – 47100 Forlì

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.